

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - sentenza n. 667 /  
2000 del 20 dicembre 1999 - sez. II - pres.  
Berlettano - Vignocchi (avv. Torrella) c. Mannaccio  
(avv. Adinolfi)

Risarcimento del danno - Mandato ad agenzia di  
infortunistica - Spese sostenute per assistenza  
stragiudiziale - Quantificazione

*Il rapporto intercorrente tra l'agenzia di infortunistica  
ed il cliente-danneggiato, certamente qualificabile  
come mandato, dà luogo ad una obbligazione di  
mezzi, vincolando l'agente-mandatario a compiere la  
propria attività conformemente ai canoni di diligenza  
di cui all'art. 1710 c.c. e non già al raggiungimento  
del risultato eventualmente prefissato dal mandante.*

\* \* \* \* \*

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - sentenza n. 673 /  
2000 del 1 febbraio 2000 - sez. III - pres. Ziniti - De  
Maria (avv. Adinolfi) c. U.C.I. (avv. Massari)

Risarcimento del danno - Valutazione e  
liquidazione - Spese sostenute per assistenza  
stragiudiziale - Risarcibilità

*Il costo del tentativo di soluzione stragiudiziale della  
vertenza non può sempre restare a carico del*

*danneggiato, specie se le proposte transattive non furono particolarmente temerarie.*

\* \* \* \* \*

*Sommario: 1) Fatto 2) Danno da circolazione stradale 3) Risarcimento del danno 4) Quantificazione del danno 5) Attività esercitata dalle agenzie di infortunistica stradale 6) Risarcibilità delle spese di consulenza stragiudiziale.*

1) Fatto

Le due sentenze del Tribunale di Bologna si segnalano all'attenzione del lettore per la espressa qualificazione del rapporto intercorrente tra l'agenzia di infortunistica ed il proprio cliente-danneggiato; tale operazione viene compiuta con riferimento sia al credito derivante dall'attività prestata dall'agenzia di infortunistica, quanto, successivamente, al riconoscimento di tale voce quale spesa risarcibile dalla compagnia assicuratrice.

Simili i casi concreti risolti con le due sentenze in commento: un soggetto rimasto coinvolto in un incidente stradale si rivolge ad una agenzia di infortunistica stradale affinché quest'ultima provveda alla c.d. "gestione" del sinistro per il recupero del danno subito. L'assistenza stragiudiziale non dà esiti positivi, e il danneggiato si vede, pertanto, costretto a rivolgersi ad un

avvocato al fine di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziale.

Nel caso esaminato dalla prima sentenza, a seguito dell'instaurato giudizio, la compagnia assicuratrice per la r.c.a. obbligata in solido con il danneggiante, provvede al pagamento di quanto dovuto, senza nulla riconoscere quale compenso per l'attività stragiudiziale svolta dell'agenzia di infortunistica; successivamente, il cliente-danneggiato accettata la proposta della compagnia assicuratrice, si rifiuta di corrispondere quanto dovuto all'agenzia di infortunistica, sostenendo l'inadempimento di quest'ultima in considerazione del fatto che la trattativa stragiudiziale non aveva sortito alcun effetto positivo. Il titolare dell'agenzia è pertanto costretto ad adire all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento dei propri onorari.

Nel secondo caso, il Giudice di Pace di Bologna riconosciuta la responsabilità esclusiva del convenuto-danneggiante, lo condanna, in solido con la compagnia assicuratrice per la r.c.a., al risarcimento del danno; nulla riconosce però, per le spese e le competenze della agenzia di infortunistica. Il danneggiato ricorre, quindi, in appello per ottenere il riconoscimento e il rimborso delle ulteriori spese sostenute.

Il problema al quale con il presente contributo cercherò di dare soluzione, concerne la seguente questione: se le spese sostenute dal danneggiato per

l'attività svolta dalle agenzie di infortunistica siano risarcibili ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c.; per risolvere tale questione ritengo necessario svolgere brevi considerazioni generali in merito al fatto illecito derivante da circolazione stradale.

## 2) IL DANNO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

L'incidente stradale è l'illecito civile più frequente nella società in cui viviamo<sup>1</sup>; addirittura, in forza di calcoli statistici, tenendo in considerazione parametri quali il numero dei veicoli circolanti e l'estensione della rete stradale, si può, con elevato grado di approssimazione, prevedere quale sarà, per l'anno successivo, il numero dei sinistri, l'entità delle conseguenze dannose con riferimento anche alle lesioni fisiche, nonché, l'importo totale dei risarcimenti erogati dalle compagnie assicuratrici<sup>2</sup>. Per le gravi conseguenze che derivano dalla infortunistica stradale, con risvolti anche sul piano economico-sociale<sup>3</sup>, il legislatore è intervenuto in

---

<sup>1</sup> Si ipotizza che circa un terzo dei tre milioni di controversie civili abbiano ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale. Sempre in via statistica, si pensa che il 75% dei procedimenti stessi, soprattutto quelli innanzi ai Giudici di Pace, venga transatto stragiudizialmente subito dopo l'instaurazione del contraddittorio; ovviamente con vittoria di spese ed "offerte" maggiori di quelle iniziali formulate nella fase stragiudiziale.

<sup>2</sup> GALGANO, *Trattato diritto civile e commerciale*, vol. II t. II, Cedam, 390.

<sup>3</sup> Mi riferisco per esempio agli aumenti degli importi delle polizze della assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli. In questa "battaglia" troviamo quindi da un lato gli utenti che si lamentano per le tariffe R.C.A. auto troppo elevate, dall'altro le compagnie di assicurazione che sventolano bilanci in rosso per colpa dei risarcimenti (troppi per numero e per importo, e spesso "inventati"). Sotto diverso profilo, le conseguenze degli incidenti stradali rilevano anche sulla spesa pubblica; mi riferisco alle spese sostenute dal servizio pubblico sanitario per le cure mediche successive agli incidenti stradali.

più occasioni al fine di ridurre gli incidenti stradali e le loro conseguenze dannose<sup>4</sup>.

In linea di principio, il danneggiato da sinistro stradale deve provare, al pari di quanto accade per le altre fattispecie di responsabilità extracontrattuale, che il danno lamentato è stato provocato dal danneggiante o, comunque, come esso sia derivato da un fatto imputato alla sua sfera giuridica. In materia di circolazione stradale, la prova della colpa della controparte, non è però sufficiente per ottenere il risarcimento del danno e liberarsi da responsabilità: l'art. 2054, I comma, c.c. impone al conducente di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e che, pertanto, il sinistro era per il "conducente medio" inevitabile<sup>5</sup>. Ogni qual volta non sia possibile ricostruire le modalità del sinistro (e accertare le rispettive responsabilità) oppure, non si possa stabilire con certezza l'incidenza causale delle singole condotte colpose nella determinazione dell'evento, si applica il criterio sussidiario sancito

---

<sup>4</sup> Il legislatore tra gli interventi più recenti ha predisposto un nuovo codice della strada ovvero un organico sistema di norme finalizzate a disciplinare la circolazione dei veicoli e preordinato alla sicurezza della circolazione; di particolare rilievo si segnala l'introduzione dell'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo. Anche il Governo ha emanato provvedimenti per tentare di limitare gli incidenti stradali ad es.: limitazione della velocità e divieto di transito per gli automezzi "pesanti" nei periodi feriali. Gli organi incaricati di vigilare sulla sicurezza della circolazione (art. 11 C.d.S.) hanno intensificato i controlli con particolare riguardo a fattispecie quali eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti.

<sup>5</sup> Nel caso in cui sia accertata una rilevante efficacia causale di uno dei partecipanti al sinistro (ad esempio accertata violazione del codice della strada come omissione di precedenza), la prova liberatoria del conducente è meno gravosa ma pur sempre necessaria: dovrà dimostrare una diligente condotta di guida per attribuire la causa dell'evento al partecipante in via esclusiva. Cfr. FRANZONI, *Il fatto illecito in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Zanichelli, 670).

dall'art. 2054, II comma c.c., ovvero, si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno arrecato ai singoli veicoli<sup>6</sup>.

### 3) IL RISARCIMENTO DEL DANNO

L'obbligazione che deriva dal fatto illecito consiste nel risarcimento del danno. Tra il fatto, inteso come evento di danno, ed il danno, inteso come perdita patrimoniale risarcibile, deve sussistere una relazione da causa ad effetto in forza della quale il secondo appaia riconducibile al primo<sup>7</sup>.

Nell'attuale sistema del codice civile, il risarcimento è limitato ai danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso (art. 1223 c.c.), con eventuale riduzione in caso di colpa concorrente del creditore ed esclusione dei danni che potevano essere evitati dal creditore usando la normale diligenza (art. 1227 c.c.). Quest'ultima disposizione sancisce il dovere di correttezza del creditore-danneggiato e gli impone di attivarsi per limitare gli effetti dannosi prodotti dal fatto illecito. Il dovere del danneggiato di cooperare per limitare la responsabilità del danneggiante rientra nel generale

---

<sup>6</sup> La *ratio* dell'art. 2054, II comma c.c. è quella di superare le difficoltà che si incontrano sul piano probatorio; anche quando sia ignota la condotta generatrice dell'evento dannoso il giudice dispone di uno strumento (la presunzione per l'appunto) che gli consente di distribuire equamente la responsabilità del sinistro. Cfr. PECCENINI, *La Responsabilità Civile*, Vol. XII, Utet, 87.

<sup>7</sup> La dottrina più recente scompone il rapporto di causalità in due fasi temporali che corrispondono al giudizio sull'illecito ed al giudizio sul danno da risarcire. La prima denominata causalità di fatto viene utilizzata per imputare un determinato evento dannoso ad un soggetto; la seconda, c.d. causalità giuridica serve a stabilire l'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono nel danno risarcibile. In questo senso FRANZONI, op. cit., pag. 84 ss. al quale si rimanda per un approfondimento sull'argomento.

dovere di correttezza, quale impegno di solidarietà che impone alla parte di salvaguardare l'utilità dell'altra parte nei limiti di un apprezzabile sacrificio. L'imputazione totale o parziale del danno al danneggiato è la sanzione per la violazione di tale obbligo giuridico.

Il danneggiato deve, quindi, agire diligentemente, ossia in modo adeguato, per evitare l'aggravamento del danno, ma non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali<sup>8</sup>. La giurisprudenza fa un corretto uso della diligenza richiesta al debitore ex art. 1227, II comma c.c. laddove, per esempio esclude il risarcimento del danno dovuto alle maggiori spese sostenute per le riparazioni del veicolo dovute alla imperizia e alle negligenze dell'officina incaricata<sup>9</sup>; il risarcimento

---

<sup>8</sup> Il comportamento concreto richiesto al danneggiato può così essere determinato: *“Ai fini della concreta risarcibilità di danni subiti dal creditore - che pure sia in astratto sussistente, configurandosi i danni medesimi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento - l'art. 1227, comma 2, c.c., nel porre la condizione dell'inevitabilità, da parte del creditore, con l'uso dell'ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest'ultimo la mera inerzia, di fronte all'altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall'aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza, all'uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici”*. Cit. Cass. civ. sez. I, 20 novembre 1991, n. 12439 ex multis Cass. civ. sez. I, 14 gennaio 1992, n. 320. Per maggiori approfondimenti si rinvia a BIANCA, *Diritto Civile*, Giuffrè 1994, pag. 142 ss., con numerosi esempi pratici di interventi del danneggiato volti ad evitare il danno.

<sup>9</sup> In questo senso Pretura Bologna, 16 settembre 1985, in Arch. giur. circol. e sinistri 1986, 228: *“Il danneggiato ha il dovere di scegliere con l'ordinaria diligenza un'officina praticante prezzi più modici per la riparazione del proprio autoveicolo, in quanto il danneggiato deve risarcire soltanto il danno effettivamente cagionato alla luce dei prezzi abitualmente praticati e non quelli derivanti dalla valutazione dolosamente o colposamente erronea effettuata dall'officina alla quale il danneggiato si è rivolto”*. Conforme Pretura Torino 13 febbraio 1981: *“Nel caso di specie il giudice ha ritenuto negligente il comportamento del danneggiato che, in contrasto con la stima del perito della compagnia di assicurazioni, ha preferito rivolgersi ad officina che praticava prezzi più elevati. Argomenti di prova sono stati tratti anche dal contrasto tra la perizia del consulente di parte e di quello d'ufficio”*, in Resp.

deve escludersi anche per le spese mediche non necessarie<sup>10</sup>. Per concludere, il responsabile del danno non è tenuto a rimborsare qualunque spesa il danneggiato abbia sostenuto per l'eliminazione dei danni; vanno escluse dal risarcimento le spese sostenute per riparazioni utili ma non necessarie e quelle che il danneggiante avrebbe potuto evitare non scegliendo riparazioni troppo costose rispetto al mercato.<sup>11</sup>

#### 4) QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Il problema del risarcimento del danno, una volta effettuata l'operazione iniziale in merito all'imputazione del fatto dannoso, si converte con quello della identificazione dei criteri da adottare per giungere ad una sostanziale soddisfazione della persona danneggiata<sup>12</sup>.

In linea generale<sup>13</sup> il risarcimento del danno, operazione che come già detto è da compiersi successivamente alla verifica dell'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del fatto illecito<sup>14</sup>, è

---

civ. e prev. 1981, 612. Per maggiori approfondimenti in dottrina si veda PECCENINI, *op. cit.*, 132.

<sup>10</sup> Tribunale Trieste 14 gennaio 1988, *Dir. e prat. assicur.* 1988, 539: “Sono irricognoscibili le spese sostenute presso case di cura o cliniche private, in quanto le prestazioni mediche avrebbero potuto essere prestate adeguatamente in un nosocomio pubblico. Avendo quindi interrotto il nesso di causalità fra il danno subito e la congruità dei mezzi necessari al suo ristoro, il danneggiato ha violato il disposto di cui all'art. 1227 c.c.”.

<sup>11</sup> In questo senso Pret. Cremona, 20 maggio 1981 in *Resp. Civ.* 1982, 85.

<sup>12</sup> Cfr. BALDASSARRI in *Il diritto privato nella giurisprudenza* a cura di Cendon - *La responsabilità civile*, Utet, 1999, Vol. I, pag. 11.

<sup>13</sup> Per ampi richiami sul concetto di risarcimento e sui diversi modelli di quantificazione del danno vedi FRANZONI, *op. cit.*, 756 ss.; ALPA – GIAMPIERI, *Analisi economica del diritto e analisi del metodo: la questione del danno contrattuale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1996, 712-723.

<sup>14</sup> Il giudizio di condanna al risarcimento del danno va scomposto logicamente in due operazioni distinte. La prima consiste nel determinare il pregiudizio, identificando con precisione tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno; la seconda comporta la

l'equivalente della perdita subita dal patrimonio del danneggiato<sup>15</sup> e comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante<sup>16</sup>; questa "riparazione" può avvenire per equivalente o qualora possibile, in forma specifica. In altre parole risarcire significa restaurare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato e farlo in modo qualitativamente e quantitativamente tale da ricostruire una situazione patrimoniale il più possibile simile a quella preesistente al verificarsi dell'evento dannoso<sup>17</sup>.

Il danneggiato ai sensi della regola generale di cui all'art. 2697 c.c. deve dimostrare l'illecito, le circostanze che sul piano della causalità giuridica rendono determinato, esistente o certo il danno, l'ingiustizia del danno ed infine deve dimostrarne il suo ammontare. In merito all'entità dei danni la prova da fornire è diversa a seconda che si consideri il danno emergente o il lucro cessante ed a seconda che il pregiudizio rilevi quale danno diretto o danno futuro. Normalmente le prove documentali utilizzate sono il preventivo di spese e la fattura delle spese sostenute<sup>18</sup>. Quando si voglia provare un danno

---

traduzione in termini monetari dell'area di danno identificata in precedenza Franzoni, *op. cit.*, 759.

<sup>15</sup> L'art. 19 del progetto definitivo del codice civile stabiliva in tema di risarcimento del danno una regola unitaria e generale, per la quale: "la prestazione del risarcimento, qualunque sia il titolo per cui è dovuta, deve reintegrare il danneggiato nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto lesivo".

<sup>16</sup> GALGANO, *op. cit.*, pag. 354.

<sup>17</sup> Cfr. FORCHIELLI, *Responsabilità civile*, Cedam, 1983, pag. 102; in questo senso GERI, *Manuale della responsabilità penale e civile da illecito* (con particolare riguardo alla circolazione stradale), Giuffrè 1968, pag. 190.

<sup>18</sup> Sulla necessità di presentazione della fattura per il rimborso iva si rimanda a FRANZONI, *op. cit.*, 896; BONAZZI, in *Arc. giur. circ.*, 2000, 337

futuro la parte fornirà elementi dai quali si può ritenere che le conseguenze pregiudizievoli permarranno; il giudice attraverso la valutazione prospettica di tali elementi potrà accertare l'esistenza del danno futuro e con l'ausilio dell'equità potrà liquidarlo.

#### 5) ATTIVITÀ ESERCITATA DALLE AGENZIE DI INFORTUNISTICA STRADALE

Si devono intendere per “agenzia di infortunistica” quelle attività commerciali esercitate in forma individuale o societaria, che si esplicano nell'assistenza stragiudiziale di terzi in materia di responsabilità civile al fine di ottenere dagli enti assicurativi privati o pubblici l'indennizzo ed il risarcimento dei danni. Colui che voglia intraprendere la suddetta attività, dovrà, preventivamente, avere ottenuto dalla Questura della Repubblica competente per territorio apposita licenza ai sensi dell'art. 115 R.d, 18 giugno 1931 n. 773<sup>19</sup>; unica condizione per ottenere il rilascio della licenza è la presentazione della prescritta documentazione<sup>20</sup> mentre non è richiesto alcun

---

<sup>19</sup> Art. 115 R.d, 18 giugno 1931 n. 773: “Non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie senza licenza del Questore.”

<sup>20</sup> Documenti necessari per il rilascio della licenza per l'esercizio di agenzia di infortunistica stradale:

- 1) Denuncia di inizio di attività in bollo;
- 2) Fotocopia della tessera del codice fiscale personale;
- 3) Copia di documento attestante la disponibilità dei locali da parte dell'interessato con allegate planimetria degli stessi e fotocopia del contratto di affitto;
- 4) Se trattasi di società, all'istanza bisogna allegare l'atto costitutivo in copia fotostatica, ultimo verbale di assemblea, nonché dichiarazione in bollo dalla quale risulta che i soci abbiano conferito al richiedente la facoltà di intestarsi il titolo di polizza con firma autenticata;
- 5) Tabella delle operazioni e delle tariffe in duplice copia;

titolo di studio e tanto meno alcuna prova attitudinale.

L'attività prestata dalle agenzie di infortunistica stradale si può così sintetizzare<sup>21</sup>:

- a) studio della pratica;
- b) acquisizione delle prove (fotografie dei luoghi e delle cose danneggiate, preventivi di riparazione, verbali delle autorità intervenute sul posto, referti medici, dichiarazioni testimoniali);
- c) esame della dinamica del sinistro e verifica della responsabilità dell'evento dannoso;

- 
- 6) Registro delle operazioni (giornale degli affari), vidimato dall'Ufficio di Registro;
  - 7) Quietanza della Tesoreria Prov.le dello Stato per deposito cauzionale di £ 3.000.000, oppure fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
  - 8) Certificato contestuale comprensivo di stato di famiglia e residenza;
  - 9) Iscrizione alla Camera di Commercio nel Registro delle Imprese contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (solo per le imprese societarie). Le imprese individuali presenteranno tale certificazione successivamente.
  - 10) In caso di richiesta di rappresentanza occorre l'atto di assenso del rappresentante in bollo con firma autenticata.

Note:

I documenti dal punto 2 al punto 4 possono essere temporaneamente sostituiti dal modulo di autocertificazione.

Gli stessi vanno comunque presentati entro e non oltre i 15 gg. dalla data di presentazione della "denuncia di inizio attività".

I documenti dal punto 5 al 8 devono essere presentati contestualmente alla denuncia di inizio di attività. Il documento al punto 9 può essere presentato entro 30 gg.

Dati forniti da Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - Questura di Ancona - Commissariato P.S. di JESI al sito <http://www.comune.jesi.ancona.it/polizia/stradale.htm>

<sup>21</sup> A sostegno di quanto detto e a dimostrazione della complessa attività svolta dalle agenzie di infortunistica si riportano qui di seguito alcuni oggetti sociali di infortunistiche esercitate in forma di società a responsabilità limitata ed estratti da visure camerali: "Organizzazione di un centro di servizio idoneo a fornire la consulenza e l'assistenza in materia di infortunistica e di responsabilità civile in genere, predisponendo ogni documentazione necessaria in vista della trattazione di cause civili e penali, e ogni altra forma di consulenza e di assistenza idonea alla pretesa risarcitoria. Nella fase giudiziale delle controversie la società dovrà avvalersi dell'opera di avvocati e professionisti muniti dei titoli richiesti dalla legge, fornendo ai medesimi, se richiesto, le attrezzature ed i servizi anche di segreteria ..."; ed ancora con riferimento ad altra agenzia esercitata in forma di società a responsabilità limitata: "La società ha per oggetto la gestione di una agenzia per l'espletamento di pratiche amministrative per conto terzi ed in particolare l'assistenza a terzi nella trattativa in via amichevole con privati ed enti assicurativi per ottenere l'indennizzo ed il risarcimento dei danni comunque derivanti. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere se necessarie ed utili tutte le operazioni finanziarie mobiliari ed immobiliari di qualunque specie ivi comprese l'assunzione di partecipazioni ed interessenze. Per ciò che attiene alle attività finanziarie esse non dovranno essere esercitate in via prevalente ma dovranno avere carattere accessorio all'attività principale".

d) redazione ed inoltro della richiesta di risarcimento danno ai sensi dell'art. 22 della legge n. 990/1969;

e) gestione del sinistro (sollecitazione dell'assicurazione per l'apertura del sinistro, per la nomina del liquidatore e del perito);

f) consulenza a favore del cliente indicando le opportune operazioni in merito alle terapie mediche e alla documentazione a sostegno della propria richiesta risarcitoria (ad es. dichiarazione dei redditi, fattura utilizzo auto sostitutiva, perizia medico legale, ecc.);

g) eventuale anticipazione dei costi sostenuti (ad es. spese per la riparazione del veicolo, spese mediche ecc.);

h) trattazione del sinistro (applicazione dei criteri più appropriati per la quantificazione del danno);

i) valutazione e consultazione con il cliente in merito all'opportunità o meno di accettare la proposta transattiva raggiunta (anche se spesso imposta) dalla compagnia assicuratrice.

Le agenzie di infortunistica sono attività commerciali di recente costituzione; il loro sviluppo si può giustificare in forza di diversi fattori: evoluzione del settore della responsabilità civile <sup>22</sup>,

---

<sup>22</sup> Negli ultimi vent'anni il settore della responsabilità aquiliana ha subito una notevole evoluzione dovuta prevalentemente agli interventi giurisprudenza: l'invenzione del danno biologico, l'estensione del concetto di ingiustizia del danno, ecc.; con riferimento agli interventi legislativi si pensi al d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 in materia di "responsabilità per danno da prodotti difettosi". Il settore della responsabilità civile "automobilistica" ha avuto una sorprendente espansione in sintonia con i mutamenti sociali ed il modo di vivere della gente comune. L'automobile a partire dagli anni 60 è

estensione dell'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile <sup>23</sup>, aumento delle polizze assicurative private (assicurazioni sugli infortuni, polizze incendi, Kasko, ecc.), elevato numero di contenzioso tra danneggiati e assicurazioni<sup>24</sup> e non da ultimo il notevole successo riscontrato dalle stesse agenzie di infortunistica con i propri clienti<sup>25</sup>.

La “vita” delle prime agenzie di infortunistica non è stata facile: ai titolari delle suddette agenzie è stato contestato il reato di esercizio abusivo di professione forense ritenendo che l'attività esercitata, anche se in via stragiudiziale, fosse di competenza esclusiva degli iscritti all'albo degli avvocati <sup>26</sup>.

---

diventato un bene comune: la commercializzazione da parte delle grandi case automobilistiche di veicoli “utilitari” alla portata di tutte le famiglie e l'apertura di grandi vie di collegamento hanno di fatto trasformato il cittadino in automobilista. L'auto accompagna l'uomo in tutti i suoi spostamenti, e gli consente il cambiamento delle proprie abitudini come ad esempio la novità di trascorrere il weekend al mare o in montagna. Cfr. GIANNINI, *Ricordi di un parafanghista*, Giuffrè, 1997, pag. 20

<sup>23</sup> L'obbligo di concludere un contratto di assicurazione è previsto dalla legge a carico di determinate categorie di soggetti individuate in ragione dello svolgimento di determinate attività considerate dal legislatore pericolose per i terzi. Oltre alla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti l. 24/12/69 n. 990 sono previste figure minori di assicurazione obbligatoria quali: l. 11/2/92 n. 157 per l'esercizio della caccia, l. 11/8/91 n. 266 per le organizzazioni di volontariato, l. 28/11/84 per l'attività di broker di assicurazione, d.p.r. 9/11/91 n. 404 per la produzione e la commercializzazione delle bombole a metano, l. 13/5/85 n. 190 r.c.a. del datore di lavoro per i dei quadri intermedi. Per maggiori approfondimenti si rinvia a PECCENINI, *op. cit.*, pag. 339.

<sup>24</sup> Sul punto si rimanda a quanto detto *supra* nota 1.

<sup>25</sup> Non è da escludere che l'odierno successo riscontrato dalle agenzie infortunistiche sia dipeso in parte dalle inefficienze degli ispettorati sinistri delle compagnie di assicurazione (tempi lunghi e risarcimenti discrezionali) nonché dalla scarsa incidenza dei vari provvedimenti succedutesi dal 1969 ad oggi, finalizzati alla regolamentazione delle modalità di liquidazione del danno (D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973; L. 26 febbraio 1977 n. 39; Accordi Ania – Convenzione per indennizzo diretto; Accordo tra assicuratori per la gestione dei sinistri con pluralità di danneggiati; Accordo tra assicuratori per la liquidazione dei danni da circolazione stradale subiti da terzi estranei; Accordo tra assicuratori per la gestione dei sinistri catastrofali).

<sup>26</sup> Il titolare di una delle prime agenzie d'infortunistica bolognese è dovuto ricorrere avanti alla Suprema Corte per difendersi dall'accusa di esercizio abusivo della professione forense; la Corte di Cassazione così conclude: “*In relazione alla norma*

Le agenzie di infortunistica si sono poi scontrate con la resistenza della classe forense <sup>27</sup> che si è vista depauperata di un'attività ad essa riservata; anche se, bisogna aggiungere che l'attività di infortunistica stradale, pur se svolta da avvocati<sup>28</sup>, è stata sempre vista dalla classe forense, come attività "legale" di serie B <sup>29</sup>.

---

*dell'art.348 C.P. al fine di accertare se una determinata attività rivesta o meno i requisiti necessari per la configurazione del reato di esercizio abusivo della professione forense, è necessario valutare se l'attività incriminata costituisca attività "tipica" della professione forense, esplicantesi cioè nell'ambito della legge riservata all'opera qualificata di coloro che abbiano conseguito la prescritta abilitazione. Nella specie non si può ravvisare attività tipica della professione forense e di conseguenza va esclusa la sussistenza del reato nel caso di chi tratti, come titolare di un'agenzia d'infortunistica, le vertenze relative ad incidenti e stipuli su delega del cliente le transazioni sul danno"* Cass. pen. Sez. III, 11/3/1964 n. 918. *Contra* parte della giurisprudenza di merito: *"Integra gli estremi del reato di abusivo esercizio di una professione ex art. 348 c.p., il fatto di chi dia consigli legali, rediga querele o tenti di conciliare stragiudizialmente una controversia, quando tali atti vengano compiuti sistematicamente e continuativamente aprendo un ufficio legale anche per la sola trattazione di affari stragiudiziali, poiché anche se trattasi di attività non riservate in via esclusiva alla professione forense, rientrano tuttavia indirettamente tra quelle proprie di detta professione"*. Pretura Taranto, 29-12-1989 in Riv. pen., 1990, 265.

<sup>27</sup> Nel medesimo giudizio instaurato avanti alla Pretura di Taranto per esercizio abusivo di professione forense (vedi nota precedente), l'ordine degli avvocati di Taranto si è costituito parte civile: *"E' legittima la costituzione di parte civile nel procedimento penale per il reato di abusivo esercizio della professione forense, sia dell'ordine degli avvocati e procuratori in quanto istituzionalmente preposto alla tutela degli interessi della intera categoria professionale, sia del sindacato degli avvocati e procuratori in quanto dallo statuto dello stesso emerge che lo scopo principale di esso è quello di indirizzare l'esercizio della professione forense verso obiettivi di pubblico interesse direttamente tutelati dalla costituzione"*. Pret. Taranto, 29-12-1989 in Riv. Pen. 1990, 265.

<sup>28</sup> In questo senso Consiglio Nazionale Forense 14/12/1978 in Rassegna Forense 1982, 56: *"L'avvocato che abbia sollecitato ed ottenuto il conferimento di incarichi in pratiche di risarcimento danni derivanti da incidenti stradali, avvalendosi dell'attività di una agenzia di infortunistica e condividendone lo studio, pone in essere un comportamento lesivo della correttezza professionale"*; sempre in merito al provvedimento disciplinare contro un avvocato che prestava attività continuativa a favore di una agenzia infortunistica il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna così si è espresso: *"Le agenzie di infortunistiche, avvalendosi di procacciatori, di compiacenti segnalazioni, sono alla costante ricerca di persone infortunate e, comunque, danneggiate da incidenti stradali che si affidano alla loro assistenza; la loro attività è quanto meno criticabile; conseguentemente censurabili sono gli avvocati che si avvalgono di tali organizzazioni che collaborano nella maniera e con le modalità con cui ha collaborato l'incolpato valide tra l'altro, a creare possibilità di confusione tra la propria attività di legali e l'attività svolta dalle agenzie infortunistiche"* in Bologna Forense, n. 3 settembre-dicembre 1997, 41.

<sup>29</sup> Con riferimento all'attività legale nell'ambito responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli, Giannini, così si esprime: *"Fù così che divenni un responsabilista; anzi, secondo l'espressione allora corrente un parafanghista. Questa etichetta, non certo lusinghiera, colpiva indifferentemente avvocati e magistrati che si occupavano della materia. Le controversie di questo tipo erano infatti considerate di*

Il problema della legalità dell'attività svolta dalle infortunistiche stradali oggi può dirsi definitivamente superato.

La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo<sup>30</sup>. Al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c. e da' diritto a compenso a favore di colui che la esercita <sup>31</sup>.

---

serie B, al contrario, per esempio delle cause ereditarie, molto ambite (anche perché, dicevano i maligni, gli avvocati se le passavano per via ereditaria di padre in figlio), di quelle relative a compravendite immobiliari e insomma di ogni altra controversia civile”, in GIANNINI, *Ricordi di un parafanghista*, Giuffrè, 1997, pag. 20.

<sup>30</sup> Analogo problema, in merito alla legalità dell'attività esercitata si era posto in merito alle agenzie di recupero crediti; la Suprema Corte era giunta alla medesima conclusione: *“Oggetto della tutela predisposta dall'art. 348 c.p. e' costituito dall'interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengono esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. Ne deriva che la tutela in esame si estende soltanto agli atti "propri" o "tipici" delle suddette professioni in quanto alle stesse riservati in via esclusiva e non anche agli atti che, pur essendo in qualche modo connessi all'esercizio professionale difettano di tipicità nel senso sopra indicato, perché suscettibili di essere posti in essere da qualsiasi interessato. (Nella specie si è escluso la configurabilità del delitto di esercizio abusivo della professione forense nella diffida, rivolta ai debitori con lettera raccomandata dal titolare di un'agenzia di recupero credito ad adempiere determinati debiti con la minaccia, in caso di rifiuto, di azioni giudiziarie ed a corrispondere, oltre al capitale, anche l'imposta di accredito e competenza)”. Cassazione penale, sez. VI, 15 novembre 1984, in Cass. pen. 1986, 459 ; con riferimento alla legalità della consulenza tributaria prestata da un consulente del lavoro non iscritto all'albo dei dottori commercialisti vedi Cassazione pen. Sez. V, 23 aprile 1996 in Cass. pen. 1996, 2925.*

<sup>31</sup> In questo senso Cassazione civile sez. III, 8 agosto 1997, n. 7359 in Rass. Forense 1998, 145. Sul punto si segnala, con riferimento alla licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. (vedi *supra* note 18 e 19) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/c.95.12015 del 21 maggio 1999: *“A parziale rettifica di quanto comunicato con nota n. 559/C.13320.12015 in data 23 luglio 1996, si rappresenta che, vertendosi nel campo della definizione in via stragiudiziale della pretesa risarcitoria del danneggiato nei confronti delle imprese assicuratrici antagoniste, ben può l'agenzia d'affari autorizzata ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. porre in essere tutte le iniziative tendenti a contattare le compagnie*

In realtà per le agenzie di infortunistica esercitate in forma di società a responsabilità limitata il problema non doveva neppure insorgere posto che l'esame della liceità dell'oggetto sociale<sup>32</sup> viene compiuto in sede di omologazione dal competente Tribunale.

Il rapporto intercorrente tra l'agenzia di infortunistica e il cliente è qualificabile come mandato e dà luogo ad una obbligazione di mezzi vincolando l'agente-mandatario a compiere la propria attività conformemente ai canoni di diligenza di cui all'art. 1710 c.c. e non al raggiungimento del risultato prefissato dal mandante. La diligenza richiesta al mandatario ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione assunta deve essere ricercata nel principio generale di cui all'art. 1176 c.c. e deve essere valutata con riferimento alla peculiarità del rapporto ed alle concrete circostanze di fatto. Si richiede pertanto in capo al consulente di infortunistica una preparazione specifica tale da permettergli di adeguatamente consigliare il cliente in termini di responsabilità del sinistro e di quantificazione del danno.

---

assicuratrici al fine di definire il grado di responsabilità del danneggiato e di stabilire una forma di transazione sull'indennizzo spettante a chi ha subito il danno" il testo integrale in <http://www.aneis.it/news.html>.

<sup>32</sup> Oggetto sociale è la concreta e specifica attività che i soci stabiliscono di esercitare in comune, in sede di stipulazione del contratto che quindi la società si propone di svolgere. Nel rispetto generale della disciplina del contratto, l'oggetto sociale deve prevedere lo svolgimento di una o più attività determinate, lecite e possibili. Tali requisiti devono sussistere tanto nel momento della costituzione della società, quando

#### 4) RISARCIBILITÀ DELLE SPESE DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI INFORTUNISTICA STRADALE

Parte della giurisprudenza<sup>33</sup> ha ritenuto che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale non fossero risarcibili ex artt. 1223 e 1227 c.c..

Tale soluzione non appare condivisibile.

a) Impossibilità per il cittadino di trattazione e definizione personale del risarcimento del danno.

Si osserva, infatti, come il privato cittadino, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, si trovi, a fronte della notevole resistenza delle compagnie assicuratrici a riconoscere la responsabilità del proprio assicurato o quanto meno a riconoscere il *quantum* dei danni, nella materiale impossibilità di tutelare il proprio diritto senza l'ausilio di personale specializzato.

A sostegno della necessità del cittadino danneggiato di potersi adeguatamente difendere e tutelare, onde evitare pregiudizi nella liquidazione del danno, si

---

durante la vita della società. Per esempi di oggetti sociali di agenzie di infortunistica esercitate in forma di S.r.l. si veda *supra* nota 21.

<sup>33</sup> In questo senso Giudice di Pace di Bologna: “*Per quanto concerne le spese sostenute dall'agenzia di infortunistica, nulla compete atteso che trattasi di prestazione stragiudiziale, non liquidabile nel presente giudizio*”, Giudice di Pace di Bologna, 7 dicembre 1996, in questa rivista 1997, 533; ed ancora Pretura di Torino: “*In tema di risarcimento dei soli danni alle cose causati da incidente stradale le spese per assistenza stragiudiziale sostenute dall'attore vincitore in giudizio, prima della proposizione della domanda, non sono risarcibili ne' quale voce autonoma di danno a norma degli art. 1223 e 2043 c.c., difettando un nesso di causalità immediata e diretta fra tali spese ed il comportamento del danneggiante, ne', per quanto attiene alla disciplina della ripetibilità delle spese per il caso di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., oltre i limiti fissati da quest'ultima norma, la quale prevede il rimborso di alcune voci di spese e diritti attinenti all'attività stragiudiziale del difensore*”. Pretura Torino, 5 marzo 1992 in questa rivista 1992, 835.

deve evidenziare come anche nella fattispecie più semplice di risarcimento danno da circolazione stradale, (danno alle sole cose con riconoscimento di responsabilità – ad esempio danno auto alla carrozzeria), occorre un “intervento” particolarmente qualificato. Mi riferisco al risarcimento di voci di danno quali a mero titolo esemplificativo il fermo tecnico o l’Iva sulle riparazioni. Che dire, poi, delle voci di danno più complesse, come, tra le tante il risarcimento del danno biologico e del danno morale, o delle nuove figure quali il danno relazionale e il danno riflesso? Non si può pretendere che il “normale” cittadino sia a conoscenza delle molteplici voci di risarcimento e dei vari aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali dei “criteri” per la liquidazione dello stesso.

D’altra parte non si può nemmeno imporre al cittadino di fidarsi delle proposte delle compagnie, anche perché, non bisogna dimenticarlo, quest’ultime perseguono finalità di lucro (minore è l’importo degli indennizzi, maggiore sarà l’utile della società).

b) Vantaggio del servizio offerto dalle agenzie di infortunistica.

Il servizio offerto dalle agenzie di infortunistica va spesso oltre a quanto propongono gli avvocati, con l’evidente finalità di limitare al massimo il pregiudizio e il “disturbo” conseguente al fatto illecito. Le moderne agenzie di infortunistica

forniscono direttamente al danneggiato consulenza legale, medica e assicurativa, (esse sono infatti dotate di uno staff che comprende direttamente o in forma convenzionata medici generici, medici ortopedici, fisioterapeuti, meccanici e carrozzai), e comprendono inoltre tra i propri servizi l'anticipazione delle spese (non di poco conto considerato che spesso le trattative possono durare anche più di un anno) e la fornitura di macchine sostitutive.

L'attività delle infortunistiche è complessa: da una parte, la tradizionale consulenza legale-infortunistica, dall'altra una serie di servizi che di fatto rendono effettivamente nullo il pregiudizio per il cliente danneggiato.

A quanto appena detto occorre aggiungere, un altro particolare spesso trascurato: non sono mai le assicurazioni (nonostante esse siano formalmente la parte debitrice) a prendere l'iniziativa di contattare il creditore-danneggiato e a formulare proposte transattive, ma è sempre quest'ultimo a doversi recare (sopportando la relativa fila) presso i competenti ispettorati sinistri negli orari di ricevimento. Tutto questo tempo "perso"<sup>34</sup> dal

---

<sup>34</sup> Con riferimento ad un semplice danno alla macchina, si tratta, (ammesso che la pratica sia stata aperta e che la raccomandata ex art. 22 l. 990 n. 1969 sia stata inserita nel fascicolo), di un accesso per richiedere la nomina del perito, un incontro con il perito al quale si consegna il preventivo di riparazione e si mostra la macchina, la consegna dell'auto al meccanico di fiducia per l'esecuzione dei necessari lavori di riparazione, un ulteriore accesso all'ispettorato per la consegna della fattura e per la trattazione della causa con, qualora raggiunto l'accordo, consegna della quietanza (molto spesso si deve tornare per ritirare l'assegno !). Quanto riportato solo a titolo esemplificativo; gli addetti ai lavori sanno che solitamente non è tutto così facile e lineare.

danneggiato non viene mai computato nel risarcimento del danno.

In conclusione, il costo dell'intervento dell'agenzia di infortunistica, rappresenta pertanto un esborso (in termini di tempo e di denaro) che deve essere rifiuto al creditore-danneggiante; solo qualora il risarcimento sia di importo modesto e di facile determinazione, non sorgano contestazioni in ordine all'*an debeatur* e al *quantum*, e la compagnia si attivi efficacemente per la definizione della pratica in tempi ragionevoli (ad esempio attraverso la convenzione per l'indennizzo diretto) l'opera del professionista non è da considerarsi indispensabile e rappresenta una mera comodità per il debitore che dovrà sopportarne gli oneri<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> In questo senso GIANNINI, *Il danno da sinistro stradale*, Giuffrè, 1987, 33.